

Art. 1 – VALUTAZIONE AMBIENTALE	2
Art. 2 – ELABORATI DEL PIANO	2
Art. 3 – FINALITA'	3
Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 5 – AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE	4
Art. 6 – CONVENZIONE	4
Art. 7 – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	5
Art. 8 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO	5
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI	6



Art. 1 – VALUTAZIONE AMBIENTALE

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose comunali e le relative varianti dello stesso è sempre sottoposto a valutazione ambientale nelle modalità di legge, con riferimento all'art. 4 commi 1 e 2 della LR 12/2005 e s.m.i.

Art. 2 – ELABORATI DEL PIANO

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. Norme Tecniche di Attuazione
2. Relazione
3. Elaborato cartografico con titolo "Piano per le Attrezzature Religiose"



Art. 3 – FINALITA'

1. Il Piano per le attrezzature religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 con modificazioni, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.
2. Finalità del Piano per le attrezzature religiose è quella di dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i..
3. Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
 - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.

3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 5 – AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE

1. Negli elaborati grafici del Piano per le attrezzature religiose sono individuate, all'interno delle aree destinate all'insediamento delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico, quelle destinate ad accogliere le nuove attrezzature religiose e quelle già occupate dalle stesse.

2. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le attrezzature religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, i piani attuativi vigenti e convenzionati possono prevedere, attraverso apposita variante, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose.

3. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

Art. 6 – CONVENZIONE

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:

a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;

b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

Art. 7 – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. L'edificazione all'interno delle aree destinate in via esclusiva per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata come di seguito:

- It = 2 mc/mq;
- H = 15,00 m (ad esclusione dei campanili) per le attrezzature di culto
- H = 12,00 m, per le attrezzature complementari

2. I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto; il 50% di tale valore può essere reperito entro un raggio di 500m dall'edificio, il 50% deve essere reperito in loco.

b. Qualora trattasi di cambio di destinazione d'uso di edificio esistente la quantità di cui al precedente punto sarà conteggiata deducendo la quantità di eventuali aree a parcheggio pubblico già esistenti.

c. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

d. negli edifici esistenti i parametri urbanistici seguono quelli del piano delle regole, relativamente al tessuto entro cui ricadono.

Art. 8 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO

1. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti dal presente piano o da sue Varianti.

2. In tutte le aree e gli ambiti del PGT:

- interni al tessuto urbano consolidato
- o entro gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano
- o entro il tessuto della città pubblica del Piano dei Servizi

E' possibile, mediante mutamento della destinazione d'uso, l'individuazione di nuova sede per attrezzature religiose, di cui alle presenti norme. Tale mutamento è analogamente soggetto ai dettami delle presenti NTA, e ammesso a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni ivi riportate.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Piano per le attrezzature religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni qual volta la revisione del Piano dei Servizi incida direttamente o indirettamente sulla pianificazione delle attrezzature religiose o quando la disponibilità delle aree non sia più in grado di soddisfare la domanda di nuove attrezzature religiose inoltrate dagli enti di culto preposti.
2. Dall'entrata in vigore del presente Piano per le attrezzature religiose, tutte le disposizioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole in contrasto con lo stesso si intendono disapplicate.



